



COMUNE DI CHIESINA UZZANESE

Provincia di Pistoia

Settore Segreteria Generale, Servizi Sociali e Pubblica Istruzione
Ufficio Servizi Sociali

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE – ANNO 2026

Il Responsabile del Settore Segreteria Generale, Servizi Sociali e Pubblica Istruzione

RENDE NOTO

Che entro le ore 12:00 del 20 Luglio 2026 i cittadini possono presentare domanda di accesso alle graduatorie per l'erogazione del contributo per l'integrazione dei canoni di locazione ai sensi dell'art.11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, che istituisce il Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione, del decreto del Ministero dei lavori Pubblici 7 giugno 1999.

Art. 1 – Requisiti per l'ammissione

Il contributo per l'integrazione del canone di locazione è riservato ai nuclei familiari che, alla data di presentazione della domanda, posseggano i seguenti requisiti:

- a) residenza nel Comune di Chiesina Uzzanese nell'alloggio per il quale si richiede il contributo;
- b) cittadinanza italiana o di Stato aderente all'Unione Europea. I cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea sono ammessi se titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso di soggiorno in corso di validità ai sensi della vigente normativa;
- c) titolarità di un valido contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro (salvo opzione della cd. "Cedolare Secca" ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs 23/2011), riferito all'alloggio di residenza. Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile. È possibile accettare anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale. Il contratto di locazione non deve essere stipulato tra parenti di primo grado in linea retta ascendente (genitori) e discendente (figli). Sono ammissibili anche i contratti di locazione stipulati dalle Agenzia sociali per la casa, che a sua volta abbiano locato l'alloggio al nucleo familiare richiedente il contributo. Sono esclusi dal contributo i contratti di locazione di alloggi:
 1. di edilizia residenziale pubblica (ERP);
 2. di edilizia residenziale agevolata;
 3. appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- d) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal Comune in cui è presentata la domanda. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;



COMUNE DI CHIESINA UZZANESE

Provincia di Pistoia

Settore Segreteria Generale, Servizi Sociali e Pubblica Istruzione *Ufficio Servizi Sociali*

- e) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo; per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE;
- f) le disposizioni di cui alle lettere d) ed e) non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo per ciascuna delle seguenti fattispecie (quindi al massimo tre immobili ad uso abitativo, ciascuno dei quali sia l'unico per ogni fattispecie):
1. coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è titolare;
 2. alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
 3. alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 555 c.p.c.;
- g) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;
- h) non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare (dichiarato ai fini ISEE, dopo averlo comunque riparametrato con la scala di equivalenza prevista dal DPCM n. 159/2013) fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalle lettere e) e g);
- i) certificazione dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013, non superiore a Euro **32.724,49**;
- j) certificazione dalla quale risultino il valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), il valore ISE e l'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, rientranti entro i valori di seguito indicati:
1. Fascia A
 - valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2026 (**€ 16.114,80**);
 - incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%.
 2. Fascia B
 - valore ISE compreso tra Euro 16.114,80 e Euro **32.724,49**;
 - incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%;
 - valore ISEE non superiore a Euro 16.500,00 (limite per l'accesso all'E.R.P.);
- k) possono partecipare al bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei sopracitati requisiti, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi;
- l) non aver cumulato altri benefici pubblici da qualunque ente erogati ed in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo relativi allo stesso periodo temporale. La percezione della quota B dell'Assegno di inclusione (ADI) comporta l'inammissibilità della domanda;

il diritto al contributo persiste fino al mantenimento dei requisiti sopra specificati;



COMUNE DI CHIESINA UZZANESE

Provincia di Pistoia

Settore Segreteria Generale, Servizi Sociali e Pubblica Istruzione *Ufficio Servizi Sociali*

l'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita dal richiedente nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza del diritto al contributo dal momento della data di consegna dell'alloggio;

i requisiti sono riferiti ai componenti dell'intero nucleo familiare ad eccezione delle lettere a) e b), che si riferiscono al solo soggetto richiedente.

Art. 2 – Reddito, canone di locazione e nucleo familiare di riferimento

La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo è quella risultante da una certificazione ISE/ISEE valida al momento di presentazione della domanda, avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi della normativa ISE/ISEE stessa.

L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "ISE zero" ovvero che hanno un ISE inferiore rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo è possibile solo nei casi di seguito descritti:

- a) presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento, debitamente verificata dal soggetto erogatore;
- b) presenza di espressa certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale, nel caso in cui il richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune;
- c) verifica da parte degli uffici comunali del reddito rilevabile da DSU tale da giustificare il pagamento del canone.

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori, calcolato sulla base dell'effettivo canone da corrispondere nell'anno in corso; saranno prese in considerazione soltanto le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni. Qualora nel corso dell'anno, successivamente alla data della domanda di contributo, sia stipulato un nuovo contratto, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi contratti rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo dell'incidenza e del contributo teorico spettante è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto (cointestato a più nuclei) per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

Si considera nucleo familiare quello individuato all'art. 3 del D.P.C.M. n. 159/2013 (normativa I.S.E./I.S.E.E.).

Art. 3 – Autocertificazione dei requisiti

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 nr. 445, è facoltà del richiedente ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti all'art. 1.



COMUNE DI CHIESINA UZZANESE

Provincia di Pistoia

Settore Segreteria Generale, Servizi Sociali e Pubblica Istruzione
Ufficio Servizi Sociali

Art. 4 – Domanda

Il modello di domanda potrà essere scaricato dal sito internet del Comune di Chiesina Uzzanese all'indirizzo web www.comune.chiesinauzzanese.pt.it o reperito presso il competente Ufficio Servizi Sociali, sito in Via Garibaldi, 8 – Chiesina Uzzanese – 1° piano del Palazzo Comunale.

Esso deve essere compilato in ogni sua parte e **firmato dal richiedente, corredato da copia del documento di identità e dalla documentazione descritta all'art. 5**, e trasmesso:

- a mano, presso l'Ufficio Servizi Sociali, Piano 1° del Palazzo Comunale – tutti i giorni dalle H 9.00 alle H 12.00;
- a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata: comune.chiesinauzzanese@postacert.toscana.it

La sottoscrizione della domanda, include il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

La domanda del contributo dovrà pervenire
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 20 Luglio 2026.

Art. 5 – Documentazione da allegare alla domanda:

1. documento valido di riconoscimento;
2. copia del contratto di locazione registrato (**comprese registrazioni annuali e/o dichiarazione cedolare secca**);
3. almeno una ricevuta dei canoni corrisposti per l'anno 2026 (Si precisa che le ricevute dovranno riportare in modo chiaro e leggibile i seguenti dati: nome e cognome del locatore, nome e cognome del conduttore che effettua il pagamento, indirizzo dell'alloggio locato, mese ed anno di riferimento, firma del locatore per quietanza, importo del canone di locazione e con l'apposizione della marca da bollo.) Nel caso in cui il locatore rilasci fattura, questa dovrà essere debitamente quietanzata con apposizione della dicitura "pagato" convalidata da timbro e firma del locatore medesimo. Nel caso in cui il pagamento venga fatto tramite bonifico bancario, del pari dovrà essere presentata ricevuta quietanzata da parte del locatore o dichiarazione di buon fine da parte dell'Istituto di credito. **Nel caso in cui il proprietario rilasci dichiarazione che attesta il pagamento annuale dell'affitto, questa deve essere corredata dalla fotocopia del documento d'identità dello stesso;**
4. eventuale certificazione che attesti il grado di inabilità dei componenti il nucleo familiare;
5. DSU ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 secondo il modello approvato con Decreto 7 Novembre 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, corredata da attestazione ISEE.
6. in caso non sia possibile produrre l'attestazione ISEE entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande, il richiedente dovrà presentare la DSU e ricevuta di presentazione della stessa. L'attestazione ISEE sarà acquisita dall'ufficio interrogando il sistema informativo ovvero, laddove vi siano impedimenti, richiesta al dichiarante che dovrà presentarla improrogabilmente entro il 31 Gennaio 2027.

Art. 6 – Monitoraggio

Per il monitoraggio sui richiedenti di tali aiuti vengono richiesti i seguenti dati:

- mq. dell'alloggio calcolati con le regole della TARI;

Comune di Chiesina Uzzanese, Via Garibaldi nr. 8 - 51013 (PT) P.IVA: 00335800470 – Tel 0572 033645/47/57/59
mail segreteria@comune.chiesinauzzanese.pt.it PEC comune.chiesinauzzanese@postacert.toscana.it



COMUNE DI CHIESINA UZZANESE

Provincia di Pistoia

Settore Segreteria Generale, Servizi Sociali e Pubblica Istruzione *Ufficio Servizi Sociali*

- numero dei figli a carico;
- numero soggetti ultrasessantenni presenti nel nucleo;
- numero soggetti disabili presenti nel nucleo familiare;
- situazione di morosità già presente all'atto della presentazione della domanda
- procedura di sfratto avviata

Art. 7 – Articolazione delle graduatorie

I soggetti in possesso dei requisiti minimi, come individuati all'art. 1, sono collocati nelle graduatorie comunali distinti in:

a) Fascia A, ordinata nel rispetto dei seguenti criteri di priorità e relativi punteggi:

Percentuale di incidenza canone/ISE pari o superiore al 100%	Punti 10
Percentuale di incidenza canone/ISE dal 50% al 99,99%	Punti 8
Percentuale di incidenza canone/ISE dal 14% al 49,99%	Punti 6
Inserimento in apposite liste redatte dal Servizio Sociale	Punti da 0 a 10
Numero componenti del nucleo familiare (punteggio calcolato con la scala di equivalenza dell'ISEE)	Punti da 1 a 4,25
Presenza nel nucleo familiare del richiedente di persone con disabilità media, grave o non autosufficienti (come definiti dal D.P.C.M. 159/2013)	Punti 3
Presenza nel nucleo di uno o più minori	Punti 2
Presenza nel nucleo familiare del richiedente di uno o più componenti ultrasessantenni	Punti 1

b) Fascia B, ordinata nel rispetto dei seguenti criteri di priorità e relativi punteggi:

Percentuale di incidenza canone/ISE pari o superiore al 50%	Punti 10
Percentuale di incidenza canone/ISE dal 35% al 49,99%	Punti 8
Percentuale di incidenza canone/ISE dal 24% al 34,99%	Punti 6
Inserimento in apposite liste redatte dal Servizio Sociale	Punti da 0 a 10
Numero componenti del nucleo familiare (punteggio calcolato con la scala di equivalenza dell'ISEE)	Punti da 1 a 4,25
Presenza nel nucleo familiare del richiedente di persone con disabilità media, grave o non autosufficienti (come definiti dal D.P.C.M. 159/2013)	Punti 3
Presenza nel nucleo di uno o più minori	Punti 2
Presenza nel nucleo familiare del richiedente di uno o più componenti ultrasessantenni	Punti 1

In caso di parità di punteggio, la graduatoria verrà ordinata in base alla percentuale di incidenza canone/ISE e, in caso di uguale incidenza, tramite sorteggio.



COMUNE DI CHIESINA UZZANESE

Provincia di Pistoia

Settore Segreteria Generale, Servizi Sociali e Pubblica Istruzione
Ufficio Servizi Sociali

Art. 8 – Pubblicazione della graduatoria

La graduatoria è pubblicata all'albo pretorio del comune per 15 giorni durante i quali possono essere fatte osservazioni motivate.

Art. 9 – Modalità di calcolo del contributo

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE del nucleo familiare calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013, sulla base del seguente calcolo:

Fascia A corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14% dell'ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di € 3.100,00 annui;

Fascia B corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% dell'ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di € 2.325,00 annui.

Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.

Art. 10 – Destinazione dei fondi

Per i soggetti della fascia "A" con un punteggio minimo di 15, il Comune eroga un contributo, come meglio specificato nella tabella sottostante, in ordine di graduatoria.

Punteggi e relative percentuali di assegnazione del contributo	
Oltre punti 19,50	Fino ad un massimo del 50,0% del contributo spettante
Da punti 19,01 a 19,50	Fino ad un massimo del 47,5% del contributo spettante
Da punti 18,51 a 19,00	Fino ad un massimo del 45,0% del contributo spettante
Da punti 18,01 a 18,50	Fino ad un massimo del 42,5% del contributo spettante
Da punti 17,51 a 18,00	Fino ad un massimo del 40,0% del contributo spettante
Da punti 17,01 a 17,50	Fino ad un massimo del 37,5% del contributo spettante
Da punti 16,51 a 17,00	Fino ad un massimo del 35,0% del contributo spettante
Da punti 16,01 a 16,50	Fino ad un massimo del 32,5% del contributo



COMUNE DI CHIESINA UZZANESE

Provincia di Pistoia

Settore Segreteria Generale, Servizi Sociali e Pubblica Istruzione
Ufficio Servizi Sociali

	spettante
Da punti 15,51 a 16,00	Fino ad un massimo del 30,0% del contributo spettante
Da punti 15,00 a 15,50	Fino ad un massimo del 27,5% del contributo spettante

Per i soggetti della fascia "B" con un punteggio minimo di 15, il Comune eroga un contributo, come meglio specificato nella tabella sottostante, in ordine di graduatoria.

Punteggi e relative percentuali di assegnazione del contributo	
Oltre punti 19,50	Fino ad un massimo del 50,0% del contributo spettante
Da punti 19,01 a 19,50	Fino ad un massimo del 47,5% del contributo spettante
Da punti 18,51 a 19,00	Fino ad un massimo del 45,0% del contributo spettante
Da punti 18,01 a 18,50	Fino ad un massimo del 42,5% del contributo spettante
Da punti 17,51 a 18,00	Fino ad un massimo del 40,0% del contributo spettante
Da punti 17,01 a 17,50	Fino ad un massimo del 37,5% del contributo spettante
Da punti 16,51 a 17,00	Fino ad un massimo del 35,0% del contributo spettante
Da punti 16,01 a 16,50	Fino ad un massimo del 32,5% del contributo spettante
Da punti 15,51 a 16,00	Fino ad un massimo del 30,0% del contributo spettante
Da punti 15,00 a 15,50	Fino ad un massimo del 27,5% del contributo spettante

Per i restanti soggetti collocati nella fascia "A" e "B" il Comune eroga una percentuale costante del contributo spettante, tale da utilizzare interamente le risorse disponibili; in caso la percentuale risultante sia inferiore al 15% del contributo spettante viene comunque erogato il 15% in ordine di graduatoria fino ad esaurimento delle risorse.

E' prevista una ulteriore riduzione del 30% per i soggetti che hanno beneficiato del contributo in maniera continuativa negli ultimi 3 anni.

Art. 11 – Erogazione

La graduatoria è valida per l'erogazione del contributo relativo all'anno 2026.

Comune di Chiesina Uzzanese, Via Garibaldi nr. 8 - 51013 (PT) P.IVA: 00335800470 – Tel 0572 033645/47/57/59
mail segreteria@comune.chiesinauzzanese.pt.it

PEC comune.chiesinauzzanese@postacert.toscana.it



COMUNE DI CHIESINA UZZANESE

Provincia di Pistoia

Settore Segreteria Generale, Servizi Sociali e Pubblica Istruzione *Ufficio Servizi Sociali*

L'inserimento in graduatoria non dà automaticamente diritto al contributo in quanto la sua erogazione è vincolata alla quantità di fondi disponibili e alle modalità e tempi stabiliti dalla Regione.

I destinatari del beneficio, improrogabilmente entro il **31 Gennaio 2027**, devono far pervenire all'ufficio Servizi Sociali, **senza che quest'ultimo debba farne apposita richiesta**, le ricevute dei pagamenti effettuati nell'anno 2026. Se entro questa data il beneficiario non presenta le ricevute, perde il diritto all'erogazione del contributo (salvo le condizioni di cui al punto 9).

L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.

Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione di domanda (da cui era derivata conseguentemente una posizione utile in graduatoria), si procede nel seguente modo:

- a) canoni pagati in misura superiore: non si dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
- b) canoni pagati in misura inferiore a quanto dichiarato: si procede alla rideterminazione del contributo spettante.

In caso di morosità, il Comune ha la possibilità, di erogare il contributo integrativo destinato al conduttore, al locatore interessato, con imputazione alla morosità medesima. È essenziale che sia rilasciata dal locatore una dichiarazione che il contributo ricevuto viene imputato e detratto dalla morosità del conduttore.

In caso di decesso del richiedente utilmente collocato in graduatoria, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza dello stesso nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi a condizione che quest'ultimi, **entro e non oltre trenta giorni dal decesso**, ne facciano specifica richiesta all'ufficio Servizi Sociali del Comune presentando idonea documentazione (atto notorio o simili) che attesti il loro stato giuridico di eredi, oltre alle ricevute fino alla data del decesso del richiedente. Nel caso in cui il decesso dell'intestatario del contratto sia accertato d'ufficio, prima dell'approvazione della graduatoria definitiva e non esista altro soggetto che succeda nel rapporto di locazione, la domanda sarà automaticamente esclusa.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

I soggetti che dovessero variare la propria residenza nel corso dell'anno 2026, sono obbligati a comunicare all'ufficio il nuovo indirizzo al fine di consentire la definizione proporzionale ai mesi di residenza del contributo spettante e la liquidazione dello stesso.

I soggetti che non comunicano le variazioni di cui ai punti 8 e 9 entro il 31 Gennaio 2027, decadono dal diritto ai benefici richiesti.



COMUNE DI CHIESINA UZZANESE

Provincia di Pistoia

Settore Segreteria Generale, Servizi Sociali e Pubblica Istruzione
Ufficio Servizi Sociali

L'erogazione del contributo non può essere inferiore ad Euro 200,00.

I limiti di cui al punto precedente sono da rapportarsi al numero delle mensilità per cui è corrisposto il contributo.

I minori importi eventualmente erogati rispetto alla graduatoria definitiva rappresentano una economia utilizzabile nella graduatoria stessa.

Art. 12 – Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art.71 del DPR. 445/2000 e del D.P.C.M. n. 159/2013 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Gli elenchi degli aventi diritto al contributo sono inviati alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti. Ferme restando le sanzioni penali previste dal T.U. n.445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

Art. 13 – Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati

Ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 (Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali), la informiamo che il trattamento dei suoi dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato all'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione. Il consenso al trattamento dei dati è obbligatorio ed il mancato conferimento dei dati stessi preclude l'accesso alla prestazione. Per ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali da parte del Comune di Chiesina Uzzanese può consultare la Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune al link www.comune.chiesinauzzanese.pt.it.

Art. 14 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rinvia alla vigente normativa nazionale e regionale in materia, con particolare riferimento alla L. 431/1998, alla L.R. 2/2019 ed alla Deliberazione G.R.T. n. 851/2025, così come modificata dalla Deliberazione G.R.T. n. 154/2026.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Gisella Gigli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii., il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.